

Esente da bollo ex art. 19 tabella all. B al D.P.R.n.
642/1972.

N. 14.049 REP.-----N. 4.942 RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di dicembre

- 1 dicembre 2016 -

Alle ore 20 (venti).

In Padova (PD) via Retrone n. 20 in una sala al piano terra
della sede sociale.

Avanti a me dott. LORENZO ROBATO Notaio in Padova, iscritto
al Collegio Notarile del Distretto di Padova, è presente il

Signor:

DI MAGGIO LUIGI nato a Milano (MI) il 28 marzo 1963,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale

dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

cooperativa sociale denominata "STEINER - WALDORF PADOVA

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" con sede legale in

Padova (PD) via Retrone n. 20, codice fiscale e numero di

iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 92106210286

iscritta al n. 416913 R.E.A. ed iscritta al n. A231181

all'Albo delle Società cooperative, categoria: cooperative

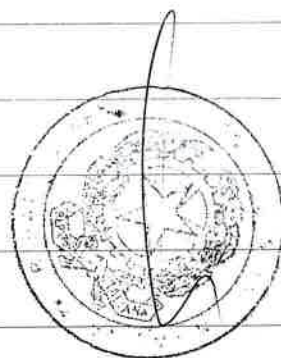
sociali.

Registrato il 16.12.2016

all'UFFICIO ENTRATE PADOVA 1

al n° 18173 Serie AT

con € 200,00



IL componente, della ... sono
certo, mi richiede di ... verbale,
all'assemblea parte straordinaria della suddetta
società cooperativa indetta in ... in
questo luogo, giorno e alle ore 19 (diciannove) e minuti 30
(trenta) per discutere e deliberare sull'...

ordine del giorno

Modifica dello statuto sociale (artt. 16, 17, 18, 25, 26, 34)

per adeguamento alle norme sulla s.p.a.

Avendo alla richiesta fattami con il presente verbale d'ò
attuato quanto richiesto:

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 22 del vigente
statuto, il qui costituito signor DI MAGGIO LUIGI, nella sua
qualità, il quale constatato e dato atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata,
ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto, mediante avviso
contenente l'ordine del giorno spedito a tutti i soci in
data 9 novembre 2016 n. 318/C/IV prot. ed affisso sulla
bacheca presso la sede sociale;
- che l'assemblea indetta in prima convocazione per il
giorno 30 novembre 2016 è andata deserta, come risulta da
apposito separato verbale;
- che sono presenti e legittimati ad intervenire e a
esercitare il diritto di voto, ai sensi dell'art. 22 del
vigente statuto - a seguito dell'accertamento dell'identità

e della legittimazione compiuto da esso Presidente - in
proprio e per deleghe scritte riscontrate valide da esso
Presidente e che rimarranno conservate agli atti sociali n.
59 (cinquantanove) soci aventi diritto di voto sul totale
dei n. 220 (duecentoventi) soci aventi diritto di voto, come
risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente
atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante,
omessane la lettura per espressa dispensa datami dal
comparente e dall'assemblea;
- che i suddetti soci intervenuti sono regolarmente iscritti
al libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e non sono in
mora nei versamenti delle quote sottoscritte;
- che ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto ciascun
socio ha diritto a un solo voto;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre
ad esso Presidente, i Consiglieri signori Carturan Luisa, De
Stefani Marta, Prandin Raffaella e Salvatori Enrica;
- che la società non è dotata del Collegio Sindacale;
- che ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto: le
votazioni in assemblea si fanno in modo palese col sistema
della alzata di mano, salva diversa deliberazione
dell'assemblea; l'assemblea è considerata straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del
Codice Civile; in seconda convocazione, l'assemblea



straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei tre quarti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ai sensi del vigente statuto e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, cui nessuno degli intervenuti si oppone.

Aperta la seduta, il Presidente espone che la presente assemblea è stata convocata dall'Organo Amministrativo al fine di prevedere le azioni di partecipazione cooperativa e conseguentemente adeguare lo statuto alle norme sulla s.p.a..

Al riguardo il Presidente espone all'assemblea le modifiche allo statuto proposte, che consistono:

nella riformulazione integrale del titolo IV mediante l'introduzione dei nuovi articoli 16 (in tema di azioni di partecipazione cooperativa) 17 (in tema di assemblee speciali) e 18 (in tema di recesso);

nella rinumerazione degli articoli successivi a tale nuovo art. 18);

nella adozione di un nuovo contenuto riguardante parte degli artt. 25, 26 e 34 rinumerati.

Il Presidente quindi illustra il contenuto di tali articoli nel proposto loro nuovo testo.

Terminata l'esposizione del Presidente, si apre una breve discussione cui intervengono alcuni soci per chiedere chiarimenti e a cui risponde il Presidente stesso.

Al termine della discussione il Presidente invita l'assemblea a votare per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria della società cooperativa sociale denominata "STEINER - WALDORF PADOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" udita la esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, udite le proposte modifiche dello statuto

delibera

- di riformulare integralmente il titolo IV dello statuto, mediante l'introduzione dei nuovi articoli 16 (in tema di azioni di partecipazione cooperativa) 17 (in tema di assemblee speciali) e 18 (in tema di recesso) aventi il seguente testo:

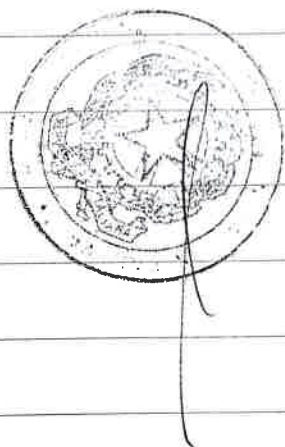
"TITOLO IV

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art.16 Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 della Legge 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di



partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale. L'Assemblea, in sede di delibera di

Art. 23

Art. 24

•

•

•

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

a)

b)

Art. 29

L'Assemblea

Partecipazione

compa

della

Consiglio

emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa,
determina:

- L'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori. I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17 Assemblea speciale

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal

rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della Società.

Art. 18 Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.";

- di rinumerare gli articoli dello statuto successivi a tale nuovo art. 18);

- di adottare il seguente nuovo testo degli artt. 25, 26 e 34 rinumerati:

" Art. 25 Assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione deve essere effettuato con

raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione che
attesti il ricevimento formale da parte del socio, inviata a
ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza,
contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora
della prima e della seconda convocazione, che deve essere
fissata in un giorno diverso da quello della prima.

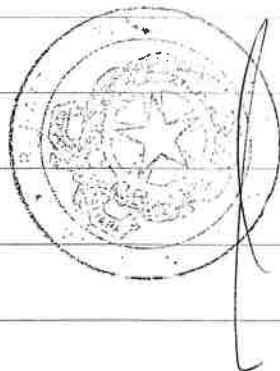
L'avviso di convocazione deve altresì essere affisso sulla
bacheca presso la sede.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano
presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e
tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se
nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno
si oppone alla trattazione dell'argomento.

Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i
ristorni;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente
del collegio sindacale e del soggetto deputato alla
revisione legale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere ai
sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;



6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;

8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

10) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 6, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

11) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

12) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che almeno un decimo di tutti i soci sottopongano alla loro approvazione facendone

domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile.

Costituzione e quorum deliberativi

Per l'assemblea ordinaria:

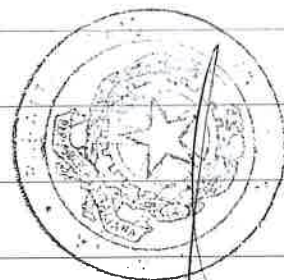
in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'assemblea straordinaria:

in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei soci



intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei tre quarti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei soci presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

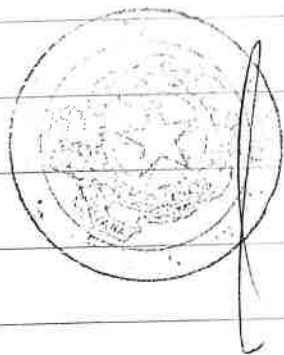
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 9 sia espresso

to e le anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di
ue terzi convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e
l voto; deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
olarmente I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o
venuti o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta
oni sono ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio
ervenuti (dell'Amministrazione) alla società apposita dichiarazione,
olamento scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella
e delle quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o
la Legge contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto
e con il opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La
ltre che mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per
cui si l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza
estatori non si computano né ai fini della regolare costituzione
dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Verbale delle deliberazioni e votazioni

ticipato le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale
delibera sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
i aventi Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed
eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti;
rificati deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle
one. Ai votazioni e deve consentire, anche per allegato,
vile il l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o
per le assenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su
espresso richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti



all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese e sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare più di un socio avente diritto al voto.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del Codice Civile.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente, ovvero, in assenza anche di questi, dalla persona designata.

l'assemblea dell'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

nei tempi essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

olighi di la nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 il Consiglio di Amministrazione

risultano la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

ni e che composto da un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque)

itte. a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne

lese col determina di volta in volta il numero.

berazione i consiglieri sono rieleggibili.

il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi,

qualsiasi e scade alla data dell'Assemblea convocata per

assemblea, l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

o socio, della loro carica.

are per il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il

vicepresidente.

1 Codice Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi

ome del poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli

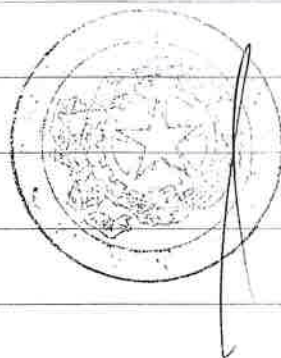
riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è

attribuita la competenza sulle materie previste

glio di dall'articolo 2365, comma secondo, del Codice Civile.

esidente il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,

esignata ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del



Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recessi ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa dalle sue controllate. Nessun compenso o rimborso sarà corrisposto per l'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione.

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato da ciascun membro del Consiglio tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di un giorno prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

recesso presenti.

dono sul **Integrazione del Consiglio**

dei suoi poteri la sostituzione degli amministratori si rinvia a quanto

stabilito dall'art. 2386 del Codice Civile.

venuto, in **Rappresentanza**

lega. Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la

potestà di rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in

generale giudizio. Il presidente pertanto è autorizzato a riscuotere,

in nome della Cooperativa, le somme dovute dalle pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni

tipo di natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie

e quietanze.

Il presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

per la difesa nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in

qualsiasi grado di giurisdizione.

Il presidente della rappresentanza della società cooperativa compete anche a

quali vi tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione in via

di fatto congiunta tra di loro, nei limiti della delibera del

Consiglio che li autorizza.

La rappresentanza della Cooperativa spetta ai consiglieri

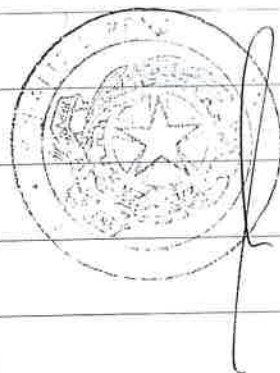
delegati, nei limiti delle deleghe conferite.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori

generalisti, istitori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i

poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.



Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", la norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni."

- di approvare quindi il nuovo testo dello statuto contenente le modifiche sopra deliberate;
- di conferire all'Organo Amministrativo tutti i più ampi poteri per l'attuazione di quanto deliberato e per la pubblicità del presente verbale nell'Albo delle Cooperative e nel competente Registro delle Imprese."

Lo stesso Presidente quindi, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala dell'assemblea, invita i soci che approvano il testo di deliberazione ad alzare la mano e successivamente i soci contrari e quelli che si astengono.

Risultano aver votato, secondo l'accertamento fattone dal Presidente:

iglio di favore del testo di deliberazione sopra riportato tutti i

re, per i soci intervenuti, quali indicati nel foglio delle

consiglieri presenze già allegato sub "A";

legislative assenti: nessuno

potenti: nessuno

Il Presidente, quindi, proclama i risultati della votazione

legono le attestata che la presente assemblea straordinaria ha

approvato, col voto favorevole di tutti i 59 soci

e civile intervenuti, con una maggioranza superiore ai tre quarti dei

ive", a tutti intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, ai

bili, le assenti dell'art. 22 del vigente statuto, le delibere sopra

esentate.

statuto dall'Il Presidente mi consegna lo statuto sociale nel suo

presente testo così come deliberato dalla presente assemblea

più ampia straordinaria, che io Notaio allego sub "B" al presente

per la verbale per formarne parte integrante e sostanziale,

operative ammonendo la lettura per espressa dispensa datami dal

competente e dall'assemblea.

no degli dall'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara

assemblea chiusa la presente assemblea straordinaria alle ore 20

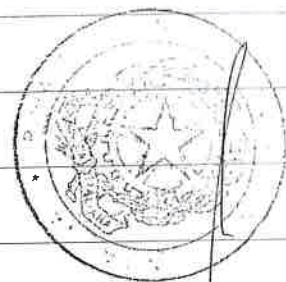
zione ad venti) e minuti 25 (venticinque).

e quelli le spese e tasse del presente atto, che è esente da imposta

Il bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al

zione dal P.R. n. 642/1972, sono a carico della società.

Il sottoscritto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho



dato lettura al comparente.

Consta l'atto di cinque fogli in parte dattiloscritti di
persona fida a mia direzione e da me Notaio completati
mano su diciannove intere facciate e quanto di quest
ventesima e viene sottoscritto alle ore 20 (venti) e minuti
30 (trenta).

F.to Luigi Di Maggio

F.to Lorenzo Robatto Notaio

NOTAIO - PER IL TRIBUNALE DI ROMA - VIA MONTENAPOLEONE, 10 - 00187 ROMA

critti da
pletati a
li questa
e minuti

STEINER WALDORF PADOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - VIA RETRONE 21 35136 - PADOVA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 01/12/2016

P.A. 135550005 OF 32-12-2016

Socio	Codice Fiscale	Data Nascita	Luogo Nascita	Residenza	ALLEGATO	Firma
1 Andreatta Valentina	NDRVNT74B67B663G	27/02/1975	CAMPOSAMPIERO (PD)	Via Pirano, 10	AL N. 14.049	Padova
2 Angelon Stefano	NGLSFN63L08D325K	08/07/1963	DOLO (VE)	Via P. Neruda, 30		S. Angelo di Piove
3 Anselmi Massimo	NSLMSM74M14G224T	14/08/1974	PADOVA	Via Serena, 11		Padova
4 Anzaldi Alessandro	NZLLSN68T01G224O	01/12/1968	PADOVA	Via Belluno, 50/1		Legnaro
5 Artusi Claudia	RTSCLD72E58D325V	18/05/1972	DOLO (VE)	Via Weisshaus, 3/B		Appiano (BZ)
6 Artusi Paola	RTSPLA78H53D325H	13/06/1978	DOLO (VE)	Via Montebello, 6		Codiverno di Vigonza
7 Bagnolesi Valentina	BGNVNT76C67H901J	27/03/1976	S.GIOVANNI VALDARNO	Via Dell'Arco, 17	DI REP. E AL N. 4.942	Padova
8 Ballan Orietta	BLLRTT73A60G224L	20/01/1973	PADOVA	Via Montegrappa, 16/D		Limena
9 Barabin Luigi	BRBLGN71D02G224L	02/04/1971	PADOVA	Via Navagero, 1		Padova
0 Barion Odelga	BRNDLG59C42H620H	02/03/1959	ROVIGO	Via San Michele, 18		Villafranca Padovana
1 Bartolini Davide	BRTDVD71A12C573X	12/01/1971	CESENA	Via Lorenzo Da Ponte, 18/B	DI RACC.	Casier (TV)
2 Bauchensky Sofia	BCHSFO91C50M172R	10/03/1991	PADOVA	Via Pontevigodarzere, 207		Padova
3 Beda Daniela	BDEDNL67P63D325F	23/09/1967	DOLO (VE)	Via 2 Giugno, 15		Fiesse D'Artico
4 Belli Christian	BLLCRS80B21A794V	21/02/1980	ROMA	Viale Orlando, 22		Roma
5 Bello Elena	BLLLNE87C64F241G	24/03/1987	MIRANO (VE)	Via Bergamo, 39		Fiesse D'Artico
6 Benetollo Sandra	BNTSDR65S58B254U	18/11/1965	CAMPODARSEGO (PD)	Via Papa Luciani, 4/B		Campodarsego
7 Benfatto Antonio	BNFNTN55R13L900D	13/10/1955	VIGONZA (PD)	Via Garibaldi, 20		Vigonza

Luigi Barabin

Socio	Codice Fiscale	Data Nascita	GENOVA	Via S. Rocco, 222	Comune S. Croce
Benevento Mariangela	BNNVNG85150980Q	17/12/1968	DOLO (VE)	Via Giovine Europa, 8	Vigonza
Bertoso Fabiola	BRLFBL70P500325X	10/09/1970	DOLO (VE)	Via Siracusa, 39	Padova
Berkovic Ivana	BRKVN171S51Z149X	11/11/1971	PADOVA	Via Gibuti, 4	Padova
Bertazzo Irene	BRTRNI76T45G224W	05/12/1976	PADOVA	Via Sabbioni, 14	Polverara
Bertipaglia Franca	BRTFNC64B47G802Y	07/02/1964	POLVERARA (PD)	Via Sabbioni, 12/A	Polverara
Bertipaglia Giovanna	BRTGNN67S45G693C	05/11/1967	PIOVE DI SACCO (PD)	Via Digione, 5/B	Padova
Berto Enrico	BRTNRC74B12H620C	12/02/1974	ROVIGO	Via Don P. Grotto, 3/1	Albignasego
Berto Martina	BRTMTN71S58G224Q	18/11/1971	PADOVA	Via G. Perlasca, 22	Maserà
Berto Raffaele	BRTRFL72M07G224S	07/08/1972	PADOVA	Via Umberto I°, 122	Padova
Bertocco Marilena	BRTMNL68L48G224C	08/07/1968	PADOVA	Via Leopardi, 15	Noventa Padovana
Berton Alessia	BRTLSS74S48D325X	08/11/1974	DOLO (VE)	Via Monteverdi, 4	Ponte S. Nicolò
Bettella Alessandro	BTTLN63E10G224Q	10/05/1963	PADOVA	Via Pelosa, 12	Veggiano
Bezze Rita	BZZRTI72L53G224O	13/07/1972	PADOVA	Via Cabrini, 1/D	Vigonza
Biasio Elsa	BSILSE77L45B563G	05/07/1977	CAMPOSAMPIERO (PD)	Via S. Antonio, 20	Vigonza
Bigon Daniela	BGNDNL70R71D325N	31/10/1970	DOLO (VE)	Via Talvera, 20	Padova
Boaretti Franca	BRTFNC72H69G224N	29/06/1972	PADOVA	Via Pioga, 10/A	Campodarsego
Boaretto Alessio	BRTLSS77C13B563G	13/03/1977	CAMPOSAMPIERO (PD)	Via Caldaro, 26	Selvazzano Dentro
Boccardo Graziana	BCCGZN70E41C964N	01/05/1970	CONSELVE (PD)	Via Mascagni, 29	Peraga di Vigonza
Bonometto Lisa	BNMML5174S54L736Z	14/11/1974	MESTRE (VE)	Via Pozzetto, 17	Bastia di Rovolon
Bordin Stefano	BRDSFN61R08G224D	08/10/1961	PADOVA	Via Monteforte, 37	Rovolon
Bortot Andrea	BRTNDR74B02A757D	02/02/1974	BELLUNO	Via Bonazza, 65	Padova
Boscardin Giovanni	BSCGNN63E30G224J	30/05/1953	PADOVA		

Mano Tietts

Garda

Sofy D
Mano Tietts

M.lli m

SOGGI		Data Ingresso		Data Uscita		Venezia		Via Venezia, 17		Padova	
Cognome Nome		Cognome Nome		Cognome Nome		Cognome Nome		Cognome Nome		Cognome Nome	
1	Chiesa Maria	CHIESA MARIA	25/10/1973	COMO	COMO	Padova	Padova	Via Pontedera, 4/A	Padova	Vigodarzè	Padova
2	Chiodina Sonia	CHIODINA SONIA	09/10/1955	PADOVA	PADOVA	Padova	Padova	Via Roma, 42	P. San Nicolò	Padova	Padova
3	Chiodini G. Carlo	CHIODINI G. CARLO	15/12/1973	PADOVA	PADOVA	VENEZIA	VENEZIA	Via Giovanni XXIII, 34	Padova	Padova	Padova
4	Cignani Simonella	CIGNANI SIMONELLA	26/09/1970	PADOVA	PADOVA	PADOVA	PADOVA	Via P. Micca, 16	Padova	Padova	Padova
5	Clerico Roberto	CLERICO ROBERTO	31/12/1962	PADOVA	PADOVA	PADOVA	PADOVA	Via Arbe, 7	Vigonza	Padova	Padova
6	Coin Carlo	COIN CARLO	16/09/1959	PADOVA	PADOVA	PADOVA	PADOVA	Via Garibaldi, 20	Padova	Padova	Padova
7	Contiero Silvia	CONTIERO SILVIA	29/01/1976	PADOVA	PADOVA	PADOVA	PADOVA	Riv. Paleocopa, 72	Padova	Padova	Padova
8	Crivellari Roberto	CRIVELLARI ROBERTO	03/03/1979	PADOVA	PADOVA	PADOVA	PADOVA	Via J. Della Quercia, 97	Padova	Padova	Padova
9	Crepaldi Alessia	CREPALDI ALESSIA	15/04/1974	ABANO TERME (PD)	ABANO TERME (PD)	Padova	Padova	Via Tripoli, 13/A	Piazzola Sul Brenta	Padova	Padova
10	Dal Zio Francesco	DAL ZIO FRANCESCO	20/09/1974	CAMPO SAN MARTINO	CAMPO SAN MARTINO	Padova	Padova	Via Del Dente, 37	Noventa Padovana	Padova	Padova
11	Dall'Olio Cristina	DALL'OLIO CRISTINA	22/07/1991	DOLO (VE)	DOLO (VE)	Padova	Padova	Via Vittorio Veneto, 11	Cadoneghe	Padova	Padova
12	Damiano Melissa	DAMIANO MELISSA	30/03/1968	TARANTO	TARANTO	Padova	Padova	Piazza Insurrezione, 12	Padova	Padova	Padova
13	D'Andrea Domenico	D'ANDREA DOMENICO	09/09/1965	POZZUOLI (NA)	POZZUOLI (NA)	Padova	Padova	Via Rienza, 30 Int. 2	Padova	Padova	Padova
14	Daniele Bruno	DANIELE BRUNO	25/01/1971	ANDRIA (BA)	ANDRIA (BA)	Padova	Padova	Via Altichiero, 9/A	Vò	Padova	Padova
15	Daniele Patrizia	DANIELE PATRIZIA	16/06/1954	PADOVA	PADOVA	Padova	Padova	Via S. Silvestro, 1840	Padova	Padova	Padova
16	D'Avanzo Lucia	D'AVANZO LUCIA	08/02/1964	PADOVA	PADOVA	Padova	Padova	Via Dec. Al Valor Civile	Cervarese S. Croce	Padova	Padova
17	De' Stefani Marta	DE' STEFANI MARTA	28/03/1963	MILANO	MILANO	Padova	Padova	Via Montebello, 59	Campodarsego	Padova	Padova
18	Di Maggio Luigi	DI MAGGIO LUIGI	06/07/1980	CAMPOSAMPIERO (PD)	CAMPOSAMPIERO (PD)	Padova	Padova	Via Pascoli, 21	S. Angelo di Piove	Padova	Padova
19	Favaretto Laurent	FAVARETTO LAURENT	05/03/1973	PIOVE DI SACCO (PD)	PIOVE DI SACCO (PD)	Padova	Padova	P.za M.T. di Calcutta, 9	Padova	Padova	Padova
20	Favero Ada	FAVERO ADA	15/07/1969	PADOVA	PADOVA	Padova	Padova	Via G. De' Lemizzo, 9	S. GIUSTINA IN COLLE	Padova	Padova
21	Fele Rosanna	FELE ROSANNA	21/10/1974	COLOGNA VENETA (VI)	COLOGNA VENETA (VI)	Padova	Padova	Via Tergola, 95/Bis	Padova	Padova	Padova

Nome e Cognome	Numero di Passaporto	Data di nascita	Paese di nascita	Via di residenza	Città di residenza
Fortanina Foscato Serena	FRMMRA67T28G224T	19/11/1953	ROMANIA	Via F. Zugno, 10	Padova
Formelli Mauro	FRMMRA67T28G224T	05/11/1967	PADOVA	Via Querini, 7/F	Padova
Fortin Lorena	FRTLRN71D55G224L	15/04/1971	PADOVA	Via A. Diaz, 56	Padova
Furlan Luca	FRLLCU70S30G224V	30/11/1970	PADOVA	Via Treviso, 26	Rubano
Galanis Debora	GLNDBR73C69G224K	29/03/1973	PADOVA	Via Cellini, 16/B	Noventa Padovana
Galante Claudia	GLNCLD75P61G224E	21/09/1975	PADOVA	Via Bordin, 54/5	Cadoneghe
Galante Silvia	GLNSLV74B51G224H	11/02/1974	PADOVA	Via Padova, 27/I	Vigonza
Gallo Luca	GLLLCU73R18G224G	18/10/1973	PADOVA	Via Manara, 6	Vigonza
Garbin Michela	GRBMHL80R51G224W	11/10/1980	PADOVA	Via S. Benedetto, 33	Teolo
Gardellini Matilde	GRDMLD70P62G224H	22/09/1970	PADOVA	Via Bellinaro, 24	Saccolongo
Gastaldi Alberto	GSTLRT74P02G224G	02/09/1974	PADOVA	Via Cimarosa, 8/A	Cadoneghe
Giacobbe Girolamo	GCBGLM54R21G224K	21/10/1954	PADOVA	Via della Croce Verde, 10	Albignasego
Gottardo Marta	GTTMRT70M68G224N	28/08/1970	PADOVA	Via Lanari, 15	Padova
Gottardo Serena	GTTSRN71P43D325O	03/09/1971	DOLO (VE)	Via Crosara, 4	Campodoro
Grapppeggia Andrea	GRPNDR69L30G224W	30/07/1969	PADOVA	Via Brustolon, 2	Vigonza
Griggio Carla	GRGCRL65A48G224E	08/01/1965	PADOVA	Via Delle Grazie Sud, 77	Padova
Grigoletto Alessia	GRGLSS75R48G224H	08/10/1975	PADOVA	Via Pozzetto, 17	Rovolon
Hriscu Daniel	HRSDNL79B21Z129A	21/02/1979	BACAU (Romania)	Via Cernaia, 48	Padova
Ipekijian Aram	PKDRMA69M22Z227X	22/08/1969	AL-KUWAIT	Via Gorizia, 7	Curtarolo
				Via G. Carducci, 78	Vigodarzere

Luigi S. Milla

Nome	Cognome	Data di nascita	Indirizzo	Comune	Provincia	Regione	Paese
1	Burgess	Cheryl	15/01/1971	BIELLA (TO)	PADOVA	Padova	Reschi
2	Busatto	Alessandro	02/10/1969	PADOVA	PADOVA	Padova	Peraga di Vigonza
3	Canton	Maria Rita	10/12/1972	MANCHESTER (UK)	PADOVA	Padova	Padova
4	Capodivento	Maria	14/09/1974	DOLO (VE)	PADOVA	Padova	Pianiga
5	Caporaini	Simon David	11/06/1965	PADOVA	PADOVA	Padova	Padova
6	Cappello	Andrea	20/08/1972	CANOSA DI PUGLIA (BA)	PADOVA	Padova	Selvazzano Dentro
7	Capuzzo	Cristina	25/07/1974	CORINALDO (AN)	PADOVA	Padova	S. Angelo di Piove
8	Cardi	Nicola	24/06/1969	PADOVA	PADOVA	Padova	Saonara
9	Cardin	Alessandra	18/10/1969	PADOVA	PADOVA	Padova	Brugine
10	Carenza	Caterina	30/04/1971	PADOVA	PADOVA	Padova	Padova
11	Carraro	Zaira	04/01/1975	PADOVA	PADOVA	Vigonza	Vigonza
12	Carturan	Luisa	29/10/1970	PADOVA	PADOVA	Padova	Padova
13	Casara	Eleonora	05/04/1986	PADOVA	PADOVA	Cervarese S. Croce	Cervarese S. Croce
14	Casati	Davide	11/02/1965	CONSELVE (PD)	CONSELVE (PD)	Padova	Padova
15	Casiraghi	Maristella	25/12/1976	CAMPOMASPIERO (PD)	CAMPOMASPIERO (PD)	Padova	Padova
16	Casotto	Cristina	31/05/1973	VERONA	VERONA	Padova	Padova
17	Cazzato	Valeria	07/03/1963	PADOVA	PADOVA	Padova	Padova
18			11/08/1979	PADOVA	PADOVA	Vigonza	Vigonza
19			16/08/1969	TARANTO	TARANTO	Padova	Padova

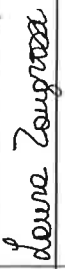
Numero di Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Luogo di Nascita	Indirizzo	Città	Provincia	Regione
129	Montanelli Carlo	19/05/1945	Padova	Via F. Testi, 1	Padova	Padova	Veneto
130	Montanelli Antonio	04/05/1938	Padova	Via Pagani, 7	Padova	Padova	Veneto
131	Montanelli Giuseppe	16/06/1946	Padova	Via Golea Destra, 1	Padova	Padova	Veneto
132	Moazzo Elisabetta	16/04/1959	Padova	Via Montegallo, 21/a	Padova	Padova	Veneto
133	Muller Giorgia Sara	05/01/1986	GALLARATE (VA)	Via Granatieri di Sardegna, 6	Mestrino (PD)	Padova	Veneto
134	Nalati Giuliano	14/07/1965	Padova	Via 2 Giugno, 15	Fiesse D'Artico	Padova	Veneto
135	Naldi Mario	07/12/1959	BAGNO A RIPOLI (FI)	Via Garolla, 92/B	Limena (PD)	Padova	Veneto
136	Paccagnella Patrizia	14/08/1970	Padova	Via Rigotti, 21/A	Cadoneghe	Padova	Veneto
137	Palatella Giorgio	23/08/1964	Padova	Via D'Alemagna, 29	Padova	Padova	Veneto
138	Palmeri Franco	03/11/1957	Padova	Via Polonio, 32	Padova	Padova	Veneto
139	Pavan Aurora	01/11/1964	Padova	Via Euganea, 81	Selvazzano Dentro	Padova	Veneto
140	Penati Metello	05/08/1978	MONZA	Via S.G. Dalmati, 23	Rubano	Padova	Veneto
141	Perin Chiara	28/11/1969	VITTORIO VENETO (TV)	Via Zanella, 8/A	Padova	Padova	Veneto
142	Petrea Mihaela Adina	06/04/1981	ROMANIA	Via Grigno, 10	Padova	Padova	Veneto
143	Pettinari Sabrina Maria	07/01/1976	ROSARIO (Argentina)	Via S.Marco, 15/B	Cartura	Padova	Veneto
144	Pillon Flavio	26/09/1955	ABANO TERME (PD)	Via C. Battisti, 126	Abano Terme	Padova	Veneto
145	Pol Cristina	18/03/1975	NAPOLI	Via Valgimigli, 4	Padova	Padova	Veneto
146	Ponti Anna Angela	12/07/1975	MILANO	Via Luigi Martini, 1	Padova	Padova	Veneto
147	Prandin Raffaella	18/10/1967	PADOVA	Via Ronchi Alti, 9	Padova	Padova	Veneto
148	Presacco Massimo	11/09/1955	PADOVA	Via Caldaro, 26	Selvazzano Dentro	Padova	Veneto
149	Pretto Stefano	23/12/1962	PADOVA	Via Arsa, 4	Padova	Padova	Veneto

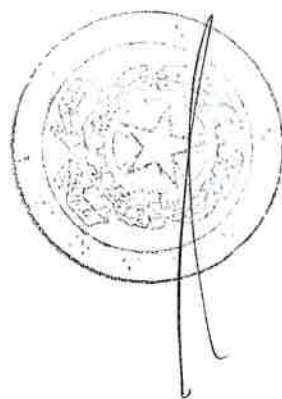
Nome e Cognome	Identificativo	Indirizzo	Comune	Provincia	Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo
54. Rinaldi Antonio	RNLNTN51A31F582M	31/01/1961	MONTEODORISIO (CH)	PADOVA	Via T. Poggi, 24	Padova	Padova
55. Reggiani Aldo	RGGLDA70E19L682E	19/05/1970	VARESE	PADOVA	Via Ispezia, 105	Padova	Padova
56. Rigon Mariangela	RGNMNG68B56L840U	16/02/1968	VICENZA	PADOVA	Via Camin, 12	Noventa Padovana	Noventa Padovana
57. Rinaldo Carlo	RNLRL80P09D442G	09/09/1980	ESTE (PD)	PADOVA	Via delle Ginestre, 15	Cinto Euganeo	Cinto Euganeo
58. Rizzi Claudio	RZZCLD78G05G224E	05/05/1978	PADOVA	PADOVA	Via Bibano, 84/B	Treviso	Treviso
59. Rocca Ludovico	RCCLVC54L26F382X	26/07/1954	MONSELICE (PD)	PADOVA	Via Lagrange, 6	Padova	Padova
60. Rocchi Laura	RCCLRA70T46H501A	06/12/1970	ROMA	PADOVA	Via Navagero, 1	Padova	Padova
61. Romanin Jacur Federica	RMNFR69P64F382S	24/09/1969	MONSELICE (PD)	PADOVA	Via Dei Colli, 143	Padova	Padova
62. Romio Laura	RMOLRA72M57G224B	17/08/1972	PADOVA	PADOVA	Via Verci, 7	Padova	Padova
63. Roncato Andrea	RCNNDR65T09F904X	09/12/1965	NOALE (VE)	PADOVA	Via Monzambano, 4	Padova	Padova
64. Ronco Alberto	RNCLRT81B14A479B	14/02/1981	ASTI	PADOVA	Via Nervesa della Battaglia, 8	Padova	Padova
65. Rossi Alessandro	RSSLSN85C01F241N	01/03/1985	MIRANO (VE)	PADOVA	Via Ronchi Alti, 4	Padova	Padova
66. Rossi Elisabetta	RSSLBT63T57L736M	17/12/1963	VENEZIA	PADOVA	Via Apollodoro, 10	Padova	Padova
67. Rosso Antonella	RSSNNL76B42B563L	02/02/1976	CAMPOSAMPIERO (PD)	PADOVA	Via Venezia, 3	Perarolo di Vigonza	Perarolo di Vigonza
68. Saccarola Nicola	SCCNCL63D06L736E	06/04/1963	MESTRE (VE)	PADOVA	Via Sabbioni, 14	POLVERARA	POLVERARA
69. Salmaso Giorgio	SLMGRG53D06G224R	06/04/1953	PADOVA	PADOVA	Via Parodi, 3	Padova	Padova
70. Salvatori Enrica	SLVNRC60C53I622O	13/06/1960	SERAVEZZA (LU)	PADOVA	Vicolo Toscanini, 3	Albignasego	Albignasego
71. Sanità Angelo	SNTNGL72D23G224F	23/07/1972	PADOVA	PADOVA	Via Scaino, 1	Padova	Padova

Luigi Poggi

Numero di Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Paese di Nascita	Indirizzo	Città	Provincia
175	Sartori Riccardo	10/05/1971	BUSSOLENGO (VR)	Via Trone, 4	Padova	Padova
176	Sattler Martin	07/07/1976	KASSEL (Germania)	76, Rue D'Eiich	Luxemburg	Luxemburg
177	Savognani Sandra	15/01/1964	PALMANOVA (UD)	Via Repubblica, 209	Campagna Lupia	Campagna Lupia
178	Scanavini Andrea	06/04/1952	FERRARA	Via R. Sanzio, 6/1	Noventa Padovana	Noventa Padovana
179	Scafolin Matteo	28/11/1972	CAMPOSAMPIERO (PD)	Via Isonzo, 43	Mestrino	Mestrino
180	Schena Rosaria	27/08/1960	PADOVA	Via Carnaro, 2	Selvazzano Dentro	Selvazzano Dentro
181	Schiavo Tobias	16/04/1973	PADOVA	Viale N. Rocco, 40	Padova	Padova
182	Schiavon Carlo	30/01/1939	PONTE SAN NICOLO'	Via Vergani, 53	Abano Terme	Abano Terme
183	Scola Giovanni	26/10/1965	GENOVA	Via Ungaretti, 4	Selvazzano Dentro	Selvazzano Dentro
184	Segato Francesco	01/08/1971	VALDAGNO (VI)	Via Tagliamento, 10	Rubano	Rubano
185	Serra Ilaria	19/05/1974	CAGLIARI	Via S. Giovanni, 13	Albignasego	Albignasego
186	Silvestri Adriano	17/02/1954	PADOVA	Via Natisone, 4	Padova	Padova
187	Solimbergo Nicola	16/03/1972	PADOVA	Via N. Paganini, 7	Padova	Padova
188	Sorbello Maria	04/05/1981	CATANIA	P.za Duca D'Aosta, 10	Conegliano	Conegliano
189	Spiandore Alberto	20/08/1966	PADOVA	P.za A. Moro, 3	Rubano	Rubano
190	Tasinato Fulvio	03/12/1959	PADOVA	Via Ponchielli, 4/A	Padova	Padova
191	Taverna Michela	30/10/1981	CINQUEFRONDI (RC)	Via Cellini, 3	Noventa Padovana	Noventa Padovana
192	Terraneo Alberto	21/01/1978	CANTU'	Via Pontedera, 47/A	Padova	Padova
193	Tietto Marco	05/06/1970	PADOVA	Via Guardi, 25	Padova	Padova

	CITTA' DELLA PD	VIA C. BATTISTI, 83	MIRANO (VE)
197 Tonellato Cornelia	TNLCNL61E41Z133Y	WATWIL (CH)	Limena
198 Toniato Riccardo	TNTRCR86D09G224Z	PADOVA	Cadoneghe
199 Toson Luisa	TSNLSU72S58G224Q	PADOVA	Cadoneghe
200 Traverso Giacomo	TRVGLM71T15A001M	ABANO TERME (PD)	Padova
201 Trolese Alessandra	TRLNLSN72D56G224J	PADOVA	Padova
202 Valentini Erica	VLNRCE71S53L049Q	TARANTO	Padova
203 Vanzan Tatiana	VNZTTN82H53D325L	DOLO (VE)	Vigodarze
204 Vecchiato Michele	VCCMHL60R23L947M	VILLAFRANCA PAD.	Selvazzano
205 Vedovato Alessandra	VDVLSN65S69G224R	PADOVA	Brugine
206 Vergnano Marta	VRGMRT75B50G224B	PADOVA	Rubano
207 Vialeto Michela	VLTMHL69H63L840I	VICENZA	Cadoneghe
208 Vita Alberta	VTILRT56E56F051P	MATELICA (MC)	Padova
209 Voci Alberto	VCOLRT69R11G224M	PADOVA	Padova
210 Voltan Mauro	VLT MIRA62A31E515D	LEGNARO (PD)	Legnaro
211 Xodo Marco	XDOMRC76P28G224A	PADOVA	Padova
212 Zabeo Simonetta	ZBASNT63A46D325P	DOLO (VE)	Pianiga
213 Zagaglia Cirio	ZGGCRI74B12G224H	PADOVA	Rubano
214 Zago Paola Giorgia	ZGA PGR73E42A001M	ABANO TERME (PD)	Vo
215 Zagolin Margherita	ZGLMGH71D53E515F	LEGNARO (PD)	Noventa Padovana

	Socio	Codice Fiscale	Data Nascita	Luogo Nascita	Residenza		Firma
16	Zanetti Alessandro	ZNTLSN83B04G224J	04/02/1983	PADOVA	Via N. Macchiavelli, 6		
17	Zanetti Michela	ZNT MHL67T69G224T	29/12/1967	PADOVA	Via Martiri Giuliano Dalmati, 3	Vigodarzere	
18	Zangrossi Laura	ZNGLRA70T52F382G	12/12/1970	MONSELICE (PD)	Via Don Minzoni, 16	Villaguattera	
19	Zoccarato Francesco	ZCCFNC67E29G224D	29/05/1967	PADOVA	Via Rolandino, 7	Rubano	
20	Zuccalà Maria Antonietta	ZCCMNT71C53G224I	13/03/1971	PADOVA	Via C. Musatti, 6	Padova	



Luigi A. Major

ALLEGATO "B" AL N. 14.049 DI REP. E AL N. 4.942 DI RACC.

STATUTO

ARTICOLO 1

SITUAZIONE - SEDE - DURATA

1. Denominazione - Sede

L'ente di proseguire l'attività già svolta
per la Pedagogia Steineriana - Scuola
di Padova, codice fiscale 92106210286 è costituita
in società cooperativa sociale ai sensi della legge
della Legge Regionale del Veneto 23/2006 con la
denominazione

"Waldorf Padova" Società Cooperativa Sociale - Onlus.

La società ha sede nel Comune di Padova.

La cooperativa sociale potrà istituire, con delibera

amministrativo, succursali, agenzie e

anche altrove.

L'ente amministrativo potrà anche trasferire la sede

del Comune sopra indicato.

L'ente dovrà all'assemblea dei soci deliberare il

trasferimento della sede al di fuori del Comune di cui sopra

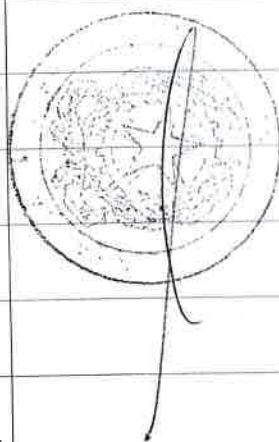
l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

2. Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060

o potrà essere prorogata con deliberazione

straordinaria, salvo il diritto di recesso



per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 Scopo mutualistico

La Cooperativa sociale non ha scopo di lucro. Essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi e formativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della Legge 381/1991, nonché ai sensi della Legge Regione Veneto 23/2006.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad esso agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali

... il coinvolgimento delle risorse vive della
... volontari, dei fruitori dei servizi ed enti
... solidarietà sociale, attuando in questo modo
... responsabile dell'impresa.
... può operare anche con terzi.

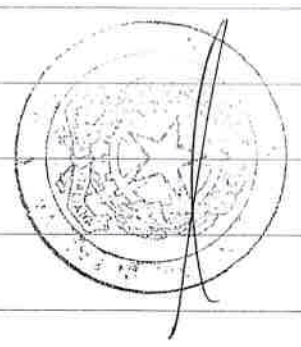
sa persegua **Attività sociale**
ne umana **cooperativa** ha come oggetto la promozione,
avverso **l'organizzazione** e la gestione di servizi socio-culturali,
educativi **metodi pedagogici** agli insegnamenti ed ai principi del
a Legge **di Rudolf Steiner** e della pedagogia
Veneto **di Maria Montessori**

... a precisazione e non a limitazione, la
a base di **cooperativa** può promuovere, organizzare e gestire
o ad es **temporaneamente**, in conto proprio o per conto
olidarietà **solidarietà**

o dell **attività educative e socio-educative**; in particolare si
nitario, **la promozione e la gestione organizzata e coordinata**
rto con **attività educative** destinate alla istruzione di ogni

modo di **attività educative**, assistenza, sostegno, nonché azioni di
cooper **cooperativa** rivolti anche a bambini portatori di
altri **psichici** al fine di favorirne
zo Settore **mentale**

ti **per l'infanzia**;
opi sociali **attività teatrali, musicali e manuali**, come



... di nuove capacità di incontro e di
... giovani secondo i principi del pensiero
di Pirelli e della

5) attività di formazione, consulenza, orientamento sia
gestiti direttamente, che per conto terzi.

6) attività di sostegno educativo;

7) attività di sensibilizzazione della comunità locale,
fine di renderla più consapevole e disponibile
all'attenzione all'infanzia, ai minori ed alla popolazione
giovane in generale con particolare coinvolgimento della
struttura educativa, anche attraverso la produzione
commercializzazione di manufatti, prodotti attraverso
l'attività manuale e creativa;

8) promozione e sviluppo di iniziative sociali, culturali,
ricreative e di solidarietà;

9) gestione di comunità e centri estivi per le vacanze;

10) promozione, costituzione e gestione di organismi
editoriali per la pubblicazione e la diffusione di libri,
testi, materiale di tipo informativo, formativo, didattico,
metodologico, saggi ed ogni altro strumento finalizzato al
perseguimento degli scopi.

11) somministrazione di bevande e alimenti ai soci ed al
pubblico, prevalentemente proveniente dal commercio equo
solidale o da produzione biologica e biodinamica.

Tutte le attività indicate dovranno essere esercitate

il incontro con i principi pedagogici e antroposofici riportati
del pensiero degli Insegnamenti di Rudolf Steiner.

attività di cui al presente oggetto sociale saranno
svolte nel rispetto delle vigenti norme.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito

di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una

attività locale, di attività, disciplinata dalle leggi vigenti in

e disponibile e da apposito regolamento, per la raccolta di

la popolazione limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente

in favore dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni

attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo

economico o per la ristrutturazione o per il potenziamento

culturali, nonché adottare procedure di programmazione

finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento

e vacanze; ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed

e di organiche norme modificative ed integrative e potrà altresì

utilizzare strumenti finanziari secondo le modalità e nei

limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni

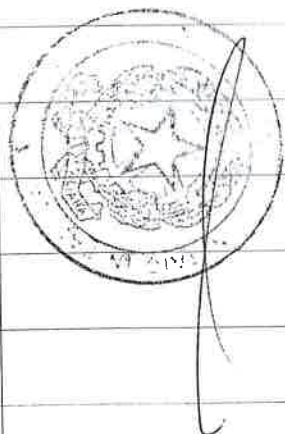
previste dall'art. 2529 del Codice Civile nei limiti e

modalità ivi previste.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le

attività commerciali, industriali, finanziarie (queste

attività saranno esercitate in forma non prevalente e non nei



confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari e risultino strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale comprese la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, la partecipazione e la cointeressenza società, consorzi od imprese, anche estere, aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 Soci cooperatori

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- 1) concorrono alla gestione della società partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- 2) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dello scopo sociale;
- 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci fruitori, vale a dire utenti o loro familiari, che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, di servizi, di cui all'art. 4 del presente statuto, pres-

iliari e cooperativa.

to sociale di soci prestatori, vale a dire persone fisiche che
sonali anche se non hanno i necessari requisiti tecnico professionali e
eressenza della loro attività lavorativa per il raggiungimento
enti oggetto delle attività sociali, mettendo a disposizione le proprie
abilità professionali, in rapporto allo stato di attività
e al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori
partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla
destinazione;

on può essere soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestino
la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di
solidarietà ai sensi, per gli effetti e nei limiti della L.
recipando al 10/1/1991.

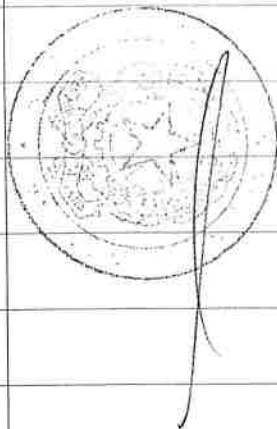
nizazione dell'attività sociale soci cooperatori anche le persone giuridiche
e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo
di sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

giche, nonchè sono iscritte in un'apposita sezione del Libro dei
soci in base alla categoria di appartenenza.

le sociali possono essere soci cooperatori coloro che
possiedono in proprio imprese identiche od affini, o
fisiche partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino
in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la
familiari, decisione del Consiglio di Amministrazione.

ettamente, soci e soci sovventori

tuto, presso la Cooperativa soci sovventori, di



cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento sociale di cui al successivo art. 16, del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile, ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in sede di emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo art. 23.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto

successivamente.

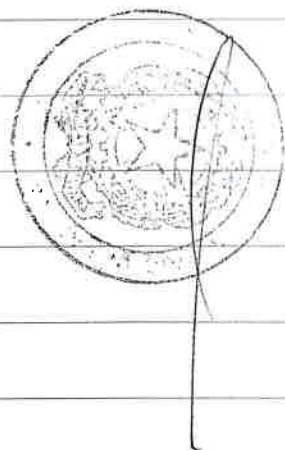
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore viene attribuito un solo voto nelle assemblee della società.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti



cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1982, n. 59.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondamento del potenziamento sociale di cui al successivo art. 23 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, ~~denaro~~ in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile, ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci ~~presenti~~ ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ~~in sede~~ di emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo art. 23.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto

succ

L'em

esse

qualc

a) l

b)

Consi

soci

c) il

d) i

event

che i

misur

per i

e) i

preve

divis

Al s

assem

Fatta

patri

si de

fronte

ridot

La de

successivamente.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

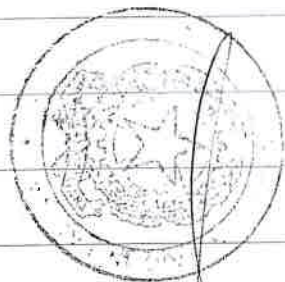
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore viene attribuito un solo voto nelle assemblee della società.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti



che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione al
fini dell'emissione delle quote.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice
Civile, ai soci sovventori il diritto di recedere spetta
qualora sia decorso il termine minimo di durata del
conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione
delle quote.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,
ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a
proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la
natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni
concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di
incompatibilità.

Art. 7 Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di
soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, il
cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente
articolo.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria
speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al
momento dell'ammissione e comunque per un termine non
superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo
essere eletti sono ammessi a godere di tutti gli altri
diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi

obblighi.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del Codice Civile.

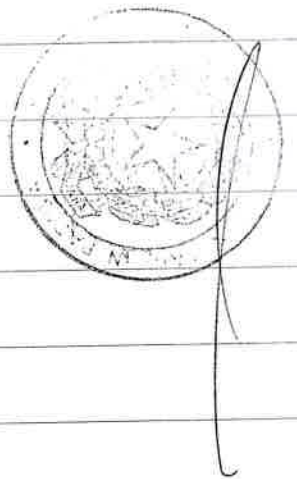
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria, potrà esserne escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che



spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione.

Art.8 Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

se trattasi di persona fisica

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

f) l.
il pr
alle
g) l.
della
prese
Se tr
previ
alle
conte
a) la
e la
b) l.
relat
c) la
Il Co
requi
doman
scopo
Ogni
Soci
suind
Per
socio
Civil

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione contenuta nell'art. 26 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

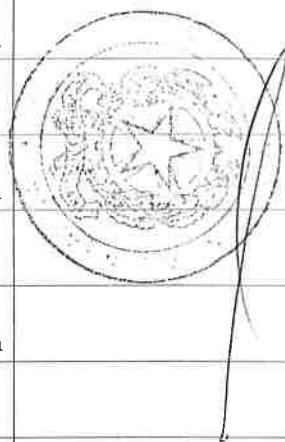
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per quant'altro non previsto in materia di ammissione del socio si rinvia al disposto dell'articolo 2528 del Codice Civile.



Art. 9 Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

1) del capitale sottoscritto;

2) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 Recesso, esclusione o decadenza.

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

b) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

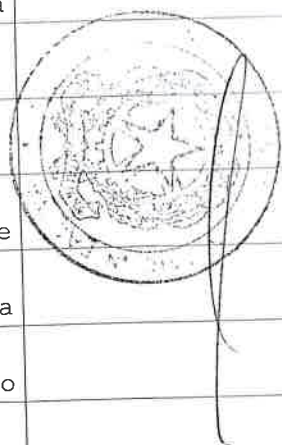
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa sociale. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il



Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci

Per quant'altro non previsto si rinvia al disposto dell'art. 2532 del Codice Civile.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 12 Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non abbia più interesse a usufruire dei servizi della cooperativa.
- c) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali o mancanza di interesse alla propria permanenza in società disertando senza giustificato motivo, espresso in forma scritta, 3 assemblee consecutive.

Per l'esclusione del socio si rinvia a quanto disposto dall'art. 2533 del Codice Civile.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla conciliazione regolata dall'art. 26 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

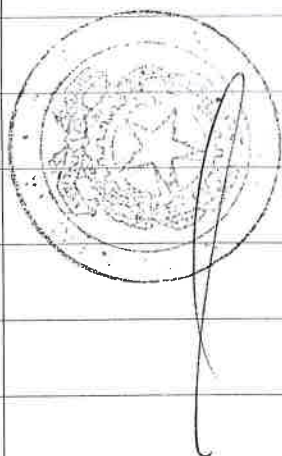
Art. 13 Liquidazione

Per il rimborso delle quote del socio uscente si rinvia a quanto disposto dall'art. 2535 del Codice Civile.

Art. 14 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.



Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Art 15 Termini di decadenza, limitazione al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci esclusi, fatti salvi i casi in cui il socio non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, oppure ancora quando tenga un comportamento tale da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto

al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

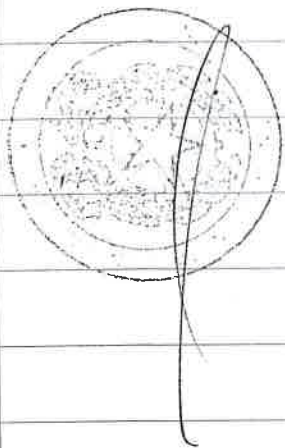
TITOLO IV

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art.16 Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 della Legge 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.



Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale. L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- L'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei

limiti sopra indicati;

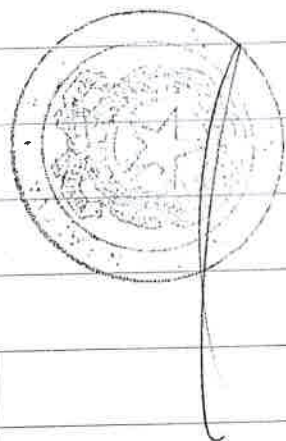
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori. I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17 Assemblea speciale

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.



Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della Società.

Art. 18 Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore minimo ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

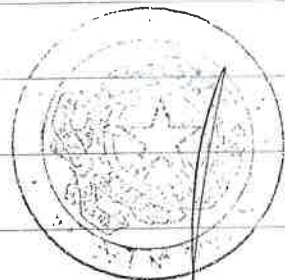
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 20 Vincoli su quote e loro alienazioni

La trasferibilità delle quote è disciplinata dall'art. 2530 del Codice Civile.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari senza l'autorizzazione degli amministratori.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies del Codice Civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio



regolarmente approvato.

Art. 21 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di quote di Partecipazione Cooperativa.

Art. 22 Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b)



della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) qualifica/professionalità;
- c) compensi erogati;
- d) tempo di permanenza nella società;
- e) tipologia del rapporto di lavoro;
- f) produttività.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- 1) erogazione diretta;
- 2) aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- 3) emissione di titoli di debito.

Art. 23 Titoli di debito.

La società Cooperativa potrà emettere titoli di debito

dotati di diritti patrimoniali ma non di diritti amministrativi per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri (capitale sociale più riserve di patrimonio netto) risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

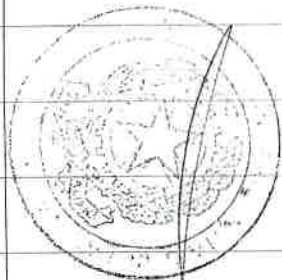
La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per le modifiche del presente statuto, che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati, fondi mutualistici e fondi pensioni costituiti da società cooperative comunque soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali che, in caso di successiva circolazione, rispondono dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società cooperativa medesima.

I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

- 1) alla nomina ed alla revoca del rappresentante comune;
- 2) alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie



alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

4) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

Per quanto non previsto e nei limiti della compatibilità si applicano al rappresentante comune ed all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni dettate in tema di società per Azioni per le obbligazioni.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI ED ISTITUZIONALI

Art. 24 Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato;
- d) il Collegio degli Insegnanti.

Art. 25 Assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione deve essere effettuato con raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione che attesti il ricevimento formale da parte del socio, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'avviso di convocazione deve altresì essere affisso sulla

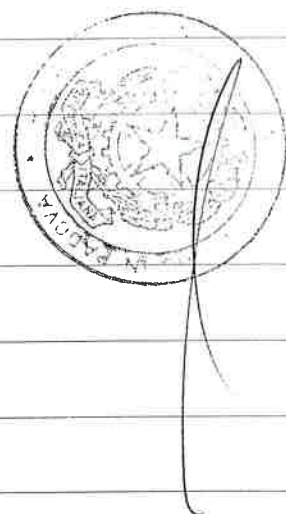
bacheca presso la sede.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto deputato alla revisione legale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
- 8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;



9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla competenza dalla legge e dal presente statuto.

10) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 6, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

11) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

12) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che almeno un decimo di tutti i soci sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto

o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile.

Costituzione e quorum deliberativi

Per l'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

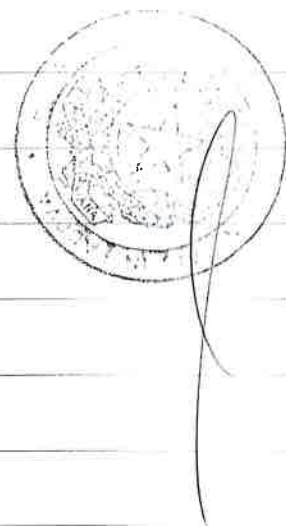
Per l'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e le

deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono

prese con la maggioranza dei tre quarti dei soci intervenuti



o rappresentati aventi diritto al voto.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei soci presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 9 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione,

scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti;

deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,

l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su

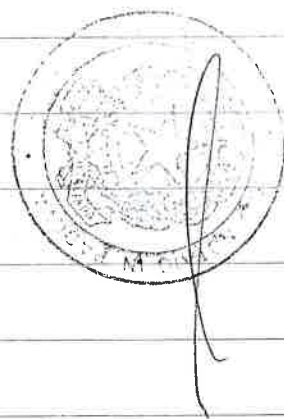
richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea

straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano



iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese col sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 1 (uno) socio avente diritto al voto.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del Codice Civile.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente ovvero, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

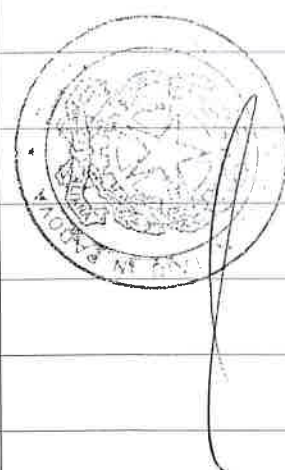
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 il Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

che composto da un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque)
a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne
col determina di volta in volta il numero.
ione I Consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi,
iasi e scade alla data dell'Assemblea convocata per
lea, l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
cio, della loro carica.
per Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il
vicepresidente.
dice **Compiti del Consiglio di Amministrazione**
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
del poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli
riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è
attribuita la competenza sulle materie previste
o di dall'articolo 2365, comma secondo, del Codice Civile.
dente Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,
gnata ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del
dei Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso
ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui
ocio. rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi
ale è componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da
alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i
limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
zione Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli



Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Nessun compenso o rimborso sarà corrisposto per l'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione.

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato da ciascun membro del Consiglio tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di un giorno prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Integrazione del Consiglio

Per la sostituzione degli amministratori si rinvia a quanto disposto dall'art. 2386 del Codice Civile.

Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in

giudizio. Il presidente pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della società cooperativa compete anche a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione in via disgiunta tra di loro, nei limiti della delibera del Consiglio che li autorizza.

La rappresentanza della Cooperativa spetta ai consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe conferite.

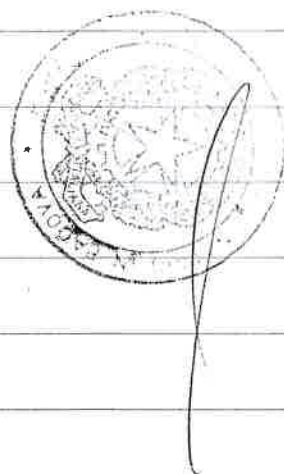
Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 27 Organi di controllo

La società cooperativa, mediante decisione di soci, può



nominare un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti negli appositi registri che esercita altresì la revisione legale dei conti o un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti scelti tra i revisori legali iscritti negli appositi registri che esercita altresì la revisione legale dei conti.

Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria il sindaco o il collegio sindacale vigila anche sull'osservanza della legge e delle norme per il funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società si rinvia a quanto disposto dal codice civile o da altre norme di legge.

Art. 28 Collegio degli Insegnanti

La direzione pedagogica è affidata dal Consiglio di Amministrazione al Collegio degli Insegnanti, i quali adottano l'indirizzo pedagogico steineriano con assoluta libertà ed indipendenza delle scelte di carattere pedagogico. Al Collegio spettano le scelte dei nuovi

insegnanti ed il loro esonero; spetta inoltre al Collegio l'accettazione degli allievi nelle varie classi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 29 Clausola di conciliazione e Foro competente

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Padova, con gli effetti previsti dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 120 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione e, quindi, dal deposito del verbale di fallita conciliazione, per ogni controversia sopra descritta foro competente è quello di Padova.

TITOLO VII

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 30 Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di quote di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- 2) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 15 e dell'eventuale sovrapprezzo;
- 3) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti

l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

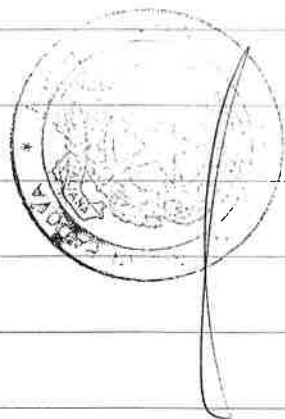
Art. 33 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, la cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due



punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 34 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Luigi Di Maggio

F.to Lorenzo Robatto Notaio

di;

i

della

oltanto

ati, ai

o della

gono le

civile

ive", a

bili, le

Copia conforme all'originale

Padova 19 GEN. 2017,

